

COMUNE DI SENORBI'
(Provincia di Cagliari)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI
PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del
18/03/1998 -

Modificato con:

deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 04/08/1998

deliberazione Consiglio Comunale n. 79 del 26/11/1998

deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 05/09/2001

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone, sono soggette alla disciplina del regolamento.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti dell'art. 2.

La disciplina del presente regolamento si applica per quanto compatibile alle attività di estetista ed in generale ad ogni attività ricompresa tra quelle di cui all'art. 1 comma 1 della L. 4 gennaio 1990 n. 1 fino alla approvazione delle norme regionali di recepimento della Legge Statale.

ART. 2

L'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente in materia.

L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Nel caso di Impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n. 443.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) Del possesso da parte dell'Impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n. 443.

b) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi Comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

c) Della qualificazione del richiedente l'autorizzazione, oppure del titolare o del direttore dell'azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore di azienda, se costui sia, o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.

Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19.01.1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati professionali e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi di Stato.

d) Della sussistenza della compatibilità della nuova autorizzazione con il rapporto esercizi/ complessiva popolazione residente e fluttuante, pari a 7339 unità, fissato in:

A) 1/300 ab. per le attività di:

Parrucchieri per uomo.

Parrucchieri per donna.

B) 1/500 ab. per le attività di:

Estetisti ed altri mestieri affini.

L'accertamento in ordine alle modificazioni numeriche degli esercizi esistenti di cui all'allegato A al presente Regolamento, è affidato agli organi di Polizia municipale su richiesta del Settore competente.

ART. 3

Ogni modifica od integrazione del presente Regolamento è subordinata al preventivo parere obbligatorio ma non vincolante di una Commissione costituita con deliberazione della Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria (Ufficiale

sanitario o suo delegato) e da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato.

E' obbligatoria l'esposizione delle tariffe in luogo accessibile all'utenza.

La disciplina per la determinazione degli orari è determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

ART. 4

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata con provvedimento del Resp.le del Settore , sentita la Commissione di cui al precedente art. 3.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

Coloro che al momento della pubblicazione del presente regolamento esercitano i servizi professionali da questo disciplinati sono autorizzati a continuare l'attività purchè richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente art. 2, da concedersi loro a condizione del rispetto dei requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 8.8.1985 n. 443.

ART. 5

Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento gli esercenti le attività di parrucchiere e mestieri affini , i quali non siano muniti di autorizzazione prevista dall'art. 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge vigente in materia.

Il Sindaco
f.to Sanna Dr. Adalberto

Il Segretario Comunale
f.to Cortis Dr. Mariolino